

Brescia, lì 16 febbraio 2023  
SPETT.LE CLIENTE

**Oggetto: CREDITI ENERGIA E GAS SENZA COMUNICAZIONE SE ESAURITI**

I Crediti di imposta energetici del terzo e quarto trimestre 2022 sono da comunicare all'Agenzia delle Entrate:

- entro il 16 marzo 2023,
- ma solo se residuano importi da compensare
- pena la perdita del diritto di compensare l'importo residuo.

Con il provvedimento 44911/2023, le Entrate hanno approvato il modello della comunicazione che devono effettuare i beneficiari dei crediti energetici del secondo semestre 2022 pena la perdita del diritto di compensare l'importo residuo.

Con lo stesso modello dovranno essere indicati i tax credit per l'acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativi al quarto trimestre dello scorso anno.

Nessuna comunicazione se il credito è stato ceduto a terzi.

Qualora dal 17 marzo si proceda a compensare un importo di tax credit superiore a quello comunicato, il modello F24 verrà scartato.

Il modello pubblicato dalle Entrate richiede di esporre, distintamente per singolo codice tributo, l'importo del costo su cui è stato calcolato il credito (mediante la percentuale prevista dai diversi provvedimenti normativi) e quello del credito spettante.

La comunicazione telematica deve essere effettuata, nello stesso termine del 16 marzo 2023 ed utilizzando il medesimo modello approvato il 16 febbraio, anche per i crediti di imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (articolo 2 del DI 144/2022).

**Studio Dott. Begni & Associati**